

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32^e capoversi 1, 2 e 5 nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),
visto l'articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero;
- b. l'utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità:
 1. per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
 2. per l'indagine di siti che risultano non inquinati.

Capitolo 2: Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa

¹ Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

² Chiunque esporta rifiuti deve versare una tassa sulla parte depositata in modo definitivo. L'obbligo della tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati, per essere riciclati o o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero. L'obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.

³ Non sottostanno all'obbligo della tassa il deposito definitivo e l'esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato in:

- a. discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato;
- b. altre discariche se il materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato è separato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.

Art. 3 Aliquota della tassa

¹ L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

- a. per le discariche per materiali inerti: a 3 fr./t;
- b. per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t;
- c. per le discariche reattore: a 15 fr./t.

² L'aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all'estero ammonta:

- a. per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;
- b. per il deposito in altre discariche: a un importo equivalente a quello che sarebbe riscosso nel caso di un deposito dei rifiuti in una discarica in Svizzera.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.

Art. 4 Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell'esportazione.

AS

¹ RS 814.01

² RS 172.010

Art. 5 Dichiarazione della tassa

¹ Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono inoltrare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ogni volta entro il 28 febbraio dell'anno in corso, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell'anno civile precedente.

² La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l'ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l'UFAM può autorizzare altre forme. I detentori di una discarica devono inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

³ La dichiarazione costituisce la base per stabilire l'ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

⁴ Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

⁵ Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta.

Art. 6 Tassazione e termine di pagamento

¹ L'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno.

Art. 7 Riscossione posticipata

Se l'UFAM ha fissato, per errore, un importo insufficiente per la tassa, esige il pagamento posticipato dell'importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8 Prescrizione

¹ Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

² Il termine di prescrizione s'interrompe e decorre da capo:

- a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
- b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

³ Il credito fiscale si prescrive in ogni caso quindici anni dopo la scadenza dell'anno civile in cui è sorto.

Capitolo 3: Indennità**Sezione 1: Condizioni per le indennità****Art. 9** Principio

¹ In conformità con l'articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:

- a. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
- b. l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nell'ambito di impianti di tiro; e
- c. l'indagine di siti che risultano non inquinati.

² La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito contaminato, se tale parte soddisfa le condizioni per l'indennità e non intralcia o rende impossibili altri provvedimenti.

Art. 10 Condizioni particolari per le indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza

¹ Per provvedimenti d'indagine e sorveglianza di siti contaminati vengono concesse indennità soltanto:

- a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
- b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento effettuato prima del 1° novembre 2006 è stata inoltrata all'UFAM prima del..... (al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del presente disegno), e

² Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d'indagine e di sorveglianza:

- a. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 100'000 franchi: se sussiste una decisione vincolante sulla ripartizione dei costi;
- b. nel caso in cui i costi d'indagine o di sorveglianza computabili non superano 100'000: se sussiste una motivazione adeguata per la ripartizione dei costi.

³ In caso di provvedimenti d'indagine di siti che risultano non inquinati, sono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.

Art. 11 Particolari condizioni per le indennità corrisposte ai provvedimenti di risanamento

¹La Confederazione concede indennità ai provvedimenti di risanamento soltanto:

- a. se questi provvedimenti sono iniziati dopo il 1° luglio 1997;
- b. se una richiesta d'indennità per un provvedimento attuato prima del 1° novembre 2006 è stata inoltrata all'UFAM prima del..... (al più tardi entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente disegno); e
- c. se le indennità per i costi di risanamento computabili (art. 14) superano gli 8'000 franchi.

²Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:

- a. nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 100'000 franchi: se sussiste una decisione vincolante sulla ripartizione dei costi;
- b. nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superano 100'000: se sussiste una motivazione adeguata per la ripartizione dei costi.

Sezione 2: Costi computabili

Art. 12 Costi d'indagine computabili

Per costi d'indagine computabili si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- a. accertamento di non inquinamento per i siti iscritti o suscettibili d'iscrizione nel catasto;
- b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo all'articolo 7 dell'ordinanza del 26 agosto 1998³ sui siti contaminati (OSiti).

Art. 13 Costi di sorveglianza computabili

¹ Per costi di sorveglianza computabili si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l'articolo 13 capoverso 1 OSiti:

- a. progettazione dei provvedimenti di sorveglianza;
- b. costruzione, esercizio e manutenzione di installazioni per la sorveglianza; e
- c. prelievo di campioni e analisi.

Art. 14 Costi di risanamento computabili

Per costi di risanamento computabili si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:

- a. indagine dettagliata di siti contaminati (art. 14 OSiti);
- b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
- c. decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
- d. costruzione, esercizio e manutenzione di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l'ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
- e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).

Sezione 3: Procedura

Art. 15 Consultazione dell'UFAM

Se il costo prevedibile di un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento è superiore a 100'000 franchi, il Cantone consulta l'UFAM prima di ordinare il provvedimento o di prendere posizione nei confronti di terzi che sono tenuti alla realizzazione del provvedimento (art. 20 OSiti).

Art. 16 Richiesta d'indennità

¹ Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere:

- a. una descrizione del progetto e i motivi in base ai quali i provvedimenti sono necessari ;
- b. un rapporto in cui si stabilisca che i provvedimenti sono compatibili con l'ambiente,, soddisfino i criteri di economicità e corrispondano allo stato della tecnica;

- c. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9-11;
- d. un elenco, esaminato dal Cantone, dell'insieme dei costi di risanamento computabili che probabilmente sorgeranno ;
- e. eventualmente una copia della decisione relativa ai provvedimenti;
- f. eventualmente una copia della decisione sulla ripartizione dei costi o una motivazione adeguata della ripartizione dei costi.

Art. 17 Assegnazione e versamento delle indennità

¹ Se sono soddisfatte le condizioni, l'UFAM assegna, entro i limiti dei mezzi disponibili, un'indennità e ne fissa il probabile ammontare.

² Esso decide il versamento delle indennità se:

- a. dispone di un elenco, esaminato dal Cantone, dell'insieme dei costi di risanamento computabili effettivamente sorti; e
- b. il ricavato della tassa copre i mezzi necessari.

³ Se il ricavato della tassa non copre tutti i mezzi necessari, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni seguenti.

Capitolo 4: Esecuzione**Art. 18** Competenze

¹ L'UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla riscossione della tassa e sulle indennità.

² Esso può delegare interamente o parzialmente l'esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a terzi competenti in tale ambito. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.

³ I Cantoni sostengono l'UFAM nell'esecuzione della presente ordinanza. In particolare provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all'obbligo della tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

Art. 19 Commissione tecnica

¹ Per fornire consulenza all'UFAM nella trattazione delle richieste d'indennità viene istituita una commissione .

² La commissione valuta le questioni di principio riguardanti la compatibilità ambientale, l'economicità e la tecnica dei provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento.

³ Nella commissione sono rappresentati l'UFAM (due membri e presidenza), i Cantoni (quattro membri) e l'economia (quattro membri).

⁴ Il DATEC nomina i membri della commissione. L'UFAM convoca quest'ultima secondo le necessità.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 20** Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 21 Disposizione transitoria

La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione vincolante.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

(Data)

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Allegato
(art. 20)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I

L’ordinanza del 5 aprile 2000⁴ sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è abrogata.

II

Le ordinanze sotto riportate sono modificate come segue:

1. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990⁵ sui rifiuti

Art. 3 cpv. 7

⁷ Il materiale di scavo, di sgombero e di demolizione è considerato non inquinato se:

- a. la sua composizione naturale non è stata sostanzialmente modificata da attività antropiche;
- b. le sostanze in esso contenute non superano nessuno dei valori limite secondo l’allegato 3; e
- c. non contiene parti sostanziali di rifiuti urbani o di rifiuti vegetali.

Art. 9 cpv. 1 lett. a

¹ Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti speciali con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo seguente:

- a. materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato;

Art. 16 cpv. 2 lett. f e cpv. 3 lett. d

² Il piano di gestione dei rifiuti verte segnatamente sui punti seguenti:

- f. il riciclaggio di materiale di scavo, di sgombero e di demolizione;

³ Per il piano di gestione dei rifiuti valgono segnatamente i seguenti principi:

- d. impiegare il materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato nei terreni coltivabili;

All. 1 n. 12 cpv. 2

² Materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato può essere depositato nelle discariche per materiali inerti soltanto se non può essere riutilizzato per coltivazioni.

Allegato 3
(art. 3 cpv. 7 lett. b)

Valori limite per il materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato

¹ Il materiale di scavo, di sgombero e di demolizione è considerato non inquinato se non sono superati i valori limite seguenti.

Sostanza	Valore limite
Composti inorganici	
Arsenio	15 mg As/kg
Piombo	50 mg Pb/kg
Cadmio	1 mg Cd/kg
Cromo totale	50 mg Cr/kg
Cromo (VI)	0.05 mg Cr VI/kg
Rame	40 mg Cu/kg
Nicheli	50 mg Ni/kg
Mercurio	0.5 mg Hg/kg

⁴ RU 2000 1398
⁵ RS 814.600

Zinco	150 mg Zn/kg
Cianuro, facilmente liberabile	0.05 mg CN-/kg

Composti organici

Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)*	0.1 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)**	0.1 mg/kg
Idrocarburi alifatici da C ₅ fino a C ₁₀ ***	1 mg/kg
Idrocarburi alifatici >C ₁₀	50 mg/kg
Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX) ****	1 mg/kg
Benzene	0.1 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (PAK)*****	1 mg/kg
Benzo[a]pirene	0.1 mg/kg
Metil-terziario-butil-etero (MTBE)	0.1 mg/kg

- * $\Sigma 7$ VCHC: cloruro di metilene, cloroformio, tetracloruro di carbonio, cis-1,2-dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene, percloroetilene
- ** $\Sigma 6$ congeneri di PCB x 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180
- *** Idrocarburi da ΣC_5 a C₁₀: superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplicata per il fattore di risposta dell'n-esano, meno Σ BTEX
- **** $\Sigma 6$ BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo
- ***** $\Sigma 16$ PAK dell'EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene

² Se per le sostanze reperite nel materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non sono stati fissati valori limite, l'autorità valuta i rifiuti con il consenso dell'Ufficio federale secondo le prescrizioni della legislazione ambientale e della protezione delle acque.

³ Per il materiale che, a causa della sua origine geogenica o biogenica, non rispetta i valori di cui al capoverso 1, l'autorità competente fissa il valore nel singolo caso.

2. Ordinanza del 26 agosto 1998⁶ sul risanamento dei siti inquinati

Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo

¹ Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera un valore di concentrazione secondo l'allegato 3. Ciò si applica anche ai suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell'utilizzazione.

² Suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscono parte di essi; e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati in base all'ordinanza del 1° luglio 1998⁷ contro il deterioramento del suolo.

Art. 16 Provvedimenti di risanamento

¹ L'obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che: -

- rimuovano le sostanze pericolose per l'ambiente (decontaminazione); oppure
- impediscono e sorvegliano a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l'ambiente (circostrizione).

² Questi provvedimenti di risanamento devono essere attuati anche nel caso di suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell'utilizzazione.

Art. 19 Esame dei risultati Chi è tenuto al risanamento deve notificare all'autorità i provvedimenti di risanamento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L'autorità si pronuncia in merito.

Art. 21 cpv. 1 e cpv. 1bis

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all'UFAM le informazioni di cui all'articolo 5 capoverso 3, all'articolo 6 e, per i siti risanati, anche le informazioni di cui all'articolo 17.

⁶ RS 814.680

⁷ RS 814.12

^{1bis} L’UFAM valuta le informazioni e informa regolarmente l’opinione pubblica sullo stato della gestione dei siti contaminati.

Allegato 1, cpv. 1

¹ Ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e dalle quali un sito è inquinato non sono stati fissati valori di concentrazione, l’autorità valuta con il consenso dell’Ufficio federale la necessità di sorveglianza e di risanamento del sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

*Allegato3
(art. 12 cpv. 1)*

Valori di concentrazione per valutare la necessità di risanamento di suoli

¹Per valutare la necessità di risanamento di suoli fanno testo i valori di concentrazione riportati nelle tabelle seguenti. Se per sostanze suscettibili di inquinare le acque e dalle quali un sito è inquinato non sono fissati valori di concentrazione, l’autorità valuta in sintonia con l’Ufficio federale la necessità di sorveglianza e di risanamento del sito secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente.

1 Siti utilizzati a scopo agricolo, orticolo o per giardinaggio

Sostanza	Valore di concentrazione
<i>Inorganiche</i>	
Piombo	2000 mg Pb/kg
Cadmio	30 mg Cd/kg
Rame	1000 mg Cu/kg
Zinco	2000 mg Zn/kg
<i>Organiche</i>	
Idrocarburi alogenati	
- Bifenili policlorurati (PCB)[1])	3 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (PAK)	
- Somma PAK*	100 mg/kg
- Benzo(a)pirene	10 mg/kg
* Σ16 PAK dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluo- rantene, pirene, benz[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, ben- zo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene	

2 Siti in orti e giardini privati, aree e impianti da gioco utilizzati regolarmente da bambini

Nuovo

<i>Sostanza</i>	<i>Valore di concentrazione</i>
<i>Inorganiche</i>	
Antimonio	50 mg Sb/kg
Arsenico	250 mg As/kg
Piombo	1000 mg Pb/kg
Cadmio	20 mg Cd/kg
Cromo (VI)	100 mg CrVI/kg
Rame	1000 mg Cu/kg
Nicheli	3000 mg Ni/kg
Mercurio	5 mg Hg/kg
Argento	500 mg Ag/kg
Zinco	2000 mg Zn/kg
Cianuro (libero)	250 mg CN-/kg
Fluoruri	5000 mg F-/kg
<i>Organiche</i>	
Idrocarburi alifatici:	
- Somma (C ₅ - C ₁₀)	5000 mg/kg
- Etere metil-terbutico (MTBE)	1000 mg/kg
Ammine	
- Anilina	250 mg/kg
- 4-Cloroanilina	500 mg/kg
Idrocarburi alogenati	
- 1,2-Dibromoetano (EDB)	1 mg/kg
- 1,2-Dicloroetano (EDC)	15 mg/kg
- 1,1-Dicloroetilene	150 mg/kg
- 1,2-Dicloroetileni	250 mg/kg
- Diclorometano (cloruro di metilene, DCM)	100 mg/kg
- 1,2-Dicloropropano	25 mg/kg
- 1,1,2,2-Tetracloroetano	5 mg/kg
- Tetracloroetilene (Per)	200 mg/kg
- Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)	10 mg/kg
- Tricloroetilene (Tri)	500 mg/kg
- Triclorometano (cloroformio)	200 mg/kg
- Cloruro di metile	1 mg/kg
- Clorobenzene	3000 mg/kg
- 1,4-Diclorobenzene	50 mg/kg
- 1,2,4-Triclorobenzene	2000 mg/kg
- Bifenili policlorurati (PCB)[1])	1 mg/kg
Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX)	
- Benzene	50 mg/kg
Composti nitrosi	
- 2,4-Dinitrofenolo	250 mg/kg
- Dinitrotolueni	1 mg/kg

- Nitrobenzene	50 mg/kg
Fenoli	
- 2-Clorofenolo	1000 mg/kg
- 2,4-Diclorofenolo	500 mg/kg
- 4-Metilfenolo (p-Cresolo)	1000 mg/kg
- Pentaclorofenolo (PCP)	5 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (PAK)	
- Benz(a)antracene	5 mg/kg
- Benzo(b)fluorantene	5 mg/kg
- Benzo(k)fluorantene	50 mg/kg
- Benzo(a)pirene	10 mg/kg
- Crisene	250 mg/kg
- Dibenz(ah)antracene	1 mg/kg
- Fluorantene	5000 mg/kg
- Fluorene	5000 mg/kg
- Indeno(1,2,3-cd)pirene	5 mg/kg
- Naftalina	5000 mg/kg
- Pirene	5000 mg/kg
